

C0rso di formazione **SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO IN QUOTA**



Novità normative dispositivi anticaduta

Relatore: *Ing. Alberto Pincigher*



LAVORO IN QUOTA IN SICUREZZA

Novità normative dispositivi di ancoraggio:

- Regione Veneto
- Nazionale



D.Lgs.81/2008

Art. 22

Art. 90

Art. 91

Art. 105

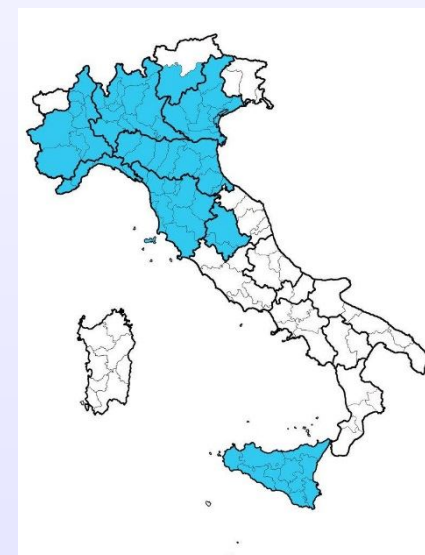
Art. 111

Art. 115



Normativa Sicurezza luoghi lavoro

Normativa
Regionale/Locale



Norma Sicurezza in
legge Urbanistica



L.R. 4/2008 art. 12, comma 1



Aggiunge l' **art. 79 bis** alla L.R. 61/85
(Norme per l'assetto e l'uso del territorio)

Norma di sicurezza inserita in una legge urbanistica.

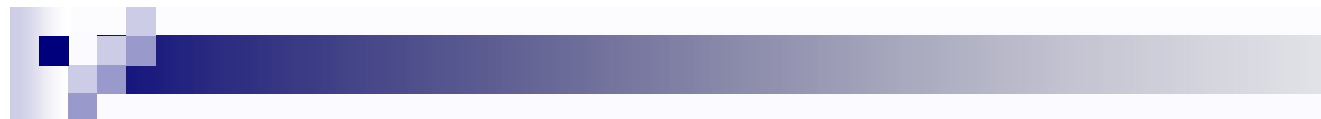
Si applica a
nuove costruzioni
o edifici esistenti:



Dal 20.10.2009
(pubblicazione sul BUR n.86 **DGR 2774/09**)

Per i quali è richiesto **titolo abilitativo**
(permesso di costruire o super DIA)

Per i quali è richiesta **denuncia di**
inizio attività (ora **SCIA**)



DGR 2774/09 del 22 settembre 2009 allegato A

“Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”

DGR n. 97/2012 del 31/01/ 2012 allegati A e B

Aggiorna le indicazioni operative contenute nell'allegato A della precedente DGR e affrontata i casi di derogabilità al rispetto delle istruzioni regionali.



- ✓ Impossibilità tecnica di accesso interno
- ✓ Coperture non portanti
- ✓ Manufatti e tettoie di dimensioni ridotte



LEGGE REGIONALE 25 settembre 2014, n.28

Bur n. 94 del 30/09/2014

(Codice interno: 282360)

LEGGE REGIONALE 25 settembre 2014, n. 28

Modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e norme attuative e transitorie

1. Al comma 1 dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, le parole: "*anche nella successiva fase di manutenzione,*" sono soppresse.
2. La Giunta regionale adegua le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive degli interventi edilizi, di cui al comma 2 dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, alle disposizioni recate dal comma 1.
3. L'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dal comma 1, si applica anche ai procedimenti e ai lavori in corso alla data della sua entrata in vigore.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 settembre 2014

Luca Zaia



LEGGE REGIONALE 25 settembre 2014, n.28

Art. 1

Modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e norme attuative e transitorie

1. Al comma 1 dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, le parole: "*anche nella successiva fase di manutenzione,*" sono soppresse.

Art. 79 bis - Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.

1. Ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d'inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano ~~anche nella successiva fase di manutenzione~~ l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2015, n.4

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 27 del 20 marzo 2015

1

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

(Codice interno: 294382)

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2015, n. 4

Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni, e disposizioni attuative e transitorie

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le misure preventive e protettive di cui al comma 1 devono essere mantenute anche nella fase successiva al compimento dell'intervento edilizio nel caso in cui l'intervento riguardi la copertura degli edifici di nuova costruzione o interventi strutturali alla copertura di edifici esistenti e sulle coperture degli edifici medesimi vi sia la presenza di impianti tecnologici che necessitano di accessi frequenti e costanti per la loro manutenzione. Tali dispositivi di sicurezza, atti a consentire l'accesso alla copertura in quota per il transito dell'operatore in sicurezza fino al raggiungimento degli impianti tecnologici installati e lo stazionamento per la fase manutentiva, devono essere presenti in misura minima, sia tecnica che estetica, e senza impatto visivo nei casi di intervento su edifici a destinazione non produttiva, oppure a destinazione produttiva ma aventi materiali di copertura tradizionali. La revisione periodica dei predetti dispositivi di sicurezza, può essere fatta anche solo prima dell'accesso al tetto, se effettuato con l'uso dei dispositivi di sicurezza installati."

2. Il comma 2 dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, è così sostituito:

"2. Per le finalità di cui al comma 1 bis il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive."

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento del Consiglio regionale di cui al comma 2."



LEGGE REGIONALE 16 marzo 2015, n.4

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le misure preventive e protettive di cui al comma 1 devono essere mantenute anche nella fase successiva al compimento dell'intervento edilizio nel caso in cui l'intervento riguardi la copertura degli edifici di nuova costruzione o interventi strutturali alla copertura di edifici esistenti e sulle coperture degli edifici medesimi vi sia la presenza di impianti tecnologici che necessitano di accessi frequenti e costanti per la loro manutenzione. Tali dispositivi di sicurezza, atti a consentire l'accesso alla copertura in quota per il transito dell'operatore in sicurezza fino al raggiungimento degli impianti tecnologici installati e lo stazionamento per la fase manutentiva, devono essere presenti in misura minima, sia tecnica che estetica, e senza impatto visivo nei casi di intervento su edifici a destinazione non produttiva, oppure a destinazione produttiva ma aventi materiali di copertura tradizionali. La revisione periodica dei predetti dispositivi di sicurezza, può essere fatta anche solo prima dell'accesso al tetto, se effettuato con l'uso dei dispositivi di sicurezza installati."

Impianti tecnologici



**Accessi frequenti e costanti
per la manutenzione**

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2015, n.4

Impianti tecnologici

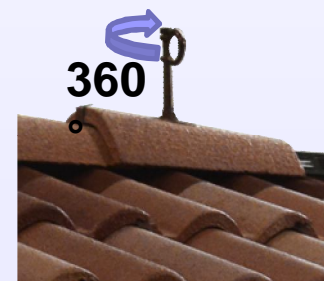
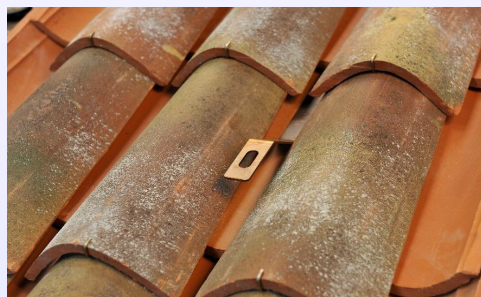
Accesso – Transito fino al raggiungimento dell'impianto
Stazionamento per la fase manutentiva



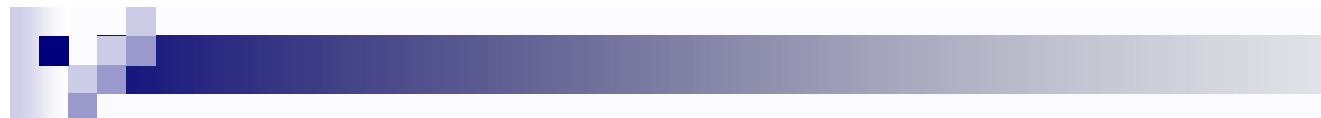


LEGGE REGIONALE 16 marzo 2015, n.4

I dispositivi di sicurezza devono essere presenti in misura minima, sia tecnica che estetica e senza impatto visivo.



La revisione periodica dei dispositivi di sicurezza può essere fatta anche solo prima dell'accesso al tetto.



LEGGE REGIONALE 16 marzo 2015, n.4

2. Il comma 2 dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, è così sostituito:

"2. Per le finalità di cui al comma 1 bis il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive."

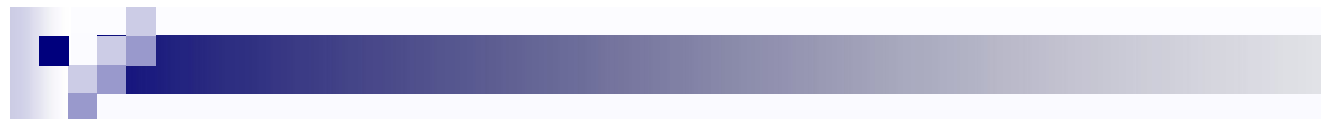
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento del Consiglio regionale di cui al comma 2."

CONSIGLIO REGIONALE



**Approvazione degli indirizzi, le direttive
e le istruzioni tecniche**



NORME TECNICHE – DIRETTIVE – REGOLAMENTI UE

- **Norme tecniche**

EN 795:1996

UNI EN 795:2002

UNI EN 795:2012 (CEN/TS 16415:2013)

UNI 11578:2015

Volontarie



Conformità


- **Direttiva 89/686/CEE (D.Lgs 475/1992)**
DPI terza categoria contro le cadute dall'alto



- **Regolamento (UE) n. 305/2011 (ex 89/106/CEE))**
Prodotti da costruzione

CIRCOLARE n. 3 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 febbraio 2015

a_p38 CIRCOLARI REGISTRAZIONE 000003 13-02-2015


Roma,

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro e delle relazioni industriali
Divisione III (ex divisione VI)
*Tutela e promozione della salute
e sicurezza sul lavoro*

A: Direzioni Reg. II e Terr. II del lavoro
D.G. per l'Attività Ispettiva
Coordinamento Tecnico delle Regioni
e P.A.
Assessorati alla Sanità delle Regioni
Provincia autonoma di Trento
Provincia autonoma di Bolzano - Ag.
Prov. Prot. Ambiente e Tutela del
lavoro
ASL (per il tramite degli Assessorati
alla Sanità delle Regioni)
Organizzazioni rappresentative dei
datori di lavoro
Organizzazioni rappresentative dei
lavoratori
c. p. c. a INAIL

LORO SEDI

Prov. n. Allegati n. Rif. nota prov. n. del

**Oggetto: Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto -
Chiarimenti.**

Con riferimento alle numerose richieste di chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante
l'esecuzione di lavori in quota, dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi
per la protezione contro le cadute dall'alto, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico e
con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito l'INAIL, si ritiene opportuno fornire i seguenti
chiarimenti.

78/06.000003.0001.01

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI - DIV. III
Via Farnese 8 - 00185 Roma
Tel. 06 49834917
E-mail: dgt@tutela.lavoro.gov.it

Si precisa, preliminarmente, che, in funzione della loro installazione, esistono due tipologie
di dispositivi di ancoraggio:

- quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di
costruzione e che sono quindi caratterizzati dall'essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI -
Dispositivi di Protezione Individuale);
- quelli installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono caratterizzati
dall'essere fissi e non trasportabili. E' opportuno precisare che, ad avviso delle scriventi
Amministrazioni, rientrano in tale fattispecie tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il
lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del
dispositivo o sistema siano "rimovibili", perché, ad esempio, avvitati ad un supporto.

**1. DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO INSTALLATI NON PERMANENTEMENTE NELLE OPERE
DI COSTRUZIONE**

Premesso che l'articolo 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. intende per DPI
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il
lavoro e che l'articolo 76, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che i "DPI devono
essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 475/1992" ed infine che l'articolo 1, comma 2 del
D.Lgs. n. 475/1992 prescrive che "... si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di
salvaguardare la persona che l'indossa o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la
sicurezza", ne consegue che i dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle
opere di costruzione ed aventi la funzione di salvaguardare il lavoratore da rischi per la salute e la
sicurezza sono considerati DPI.

Da quanto sopra discende che tali dispositivi di ancoraggio presentano almeno le seguenti
caratteristiche:

- sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;
- sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso.

**2. DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO INSTALLATI PERMANENTEMENTE NELLE OPERE DI
COSTRUZIONE**

Stante quanto riportato al punto 1 i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente
nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione
del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI.

Sulla base di quanto sopra, si ritiene che i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere
installati permanentemente in opere di costruzione siano da considerare prodotti da costruzione e
come tali rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del
Consiglio.

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
Direzione Generale della Tutela
delle Condizioni di Lavoro e delle
Relazioni Industriali

Ministero dello sviluppo economico
Direzione Generale per il Mezzogiorno,
la Conoscenza, il Consumo,
la Vigilanza e la Normativa Tecnica

Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfranco Vecchio

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfranco Vecchio

IL PRESIDENTE
Matteo Sarno

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI - DIV. III
Via Farnese 8 - 00185 Roma
Tel. 06 49834917
E-mail: dgt@tutela.lavoro.gov.it

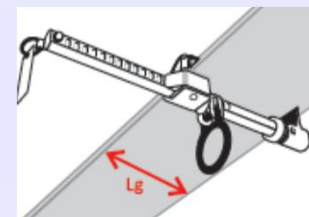
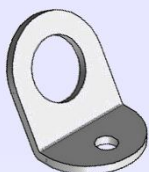
Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto – Chiarimenti.

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Ministero dello Sviluppo Economico
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Sentito INAIL



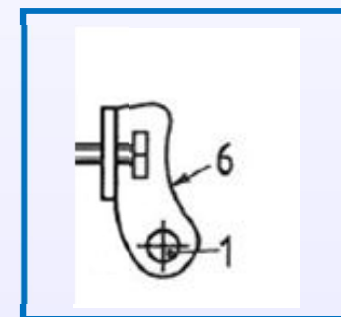
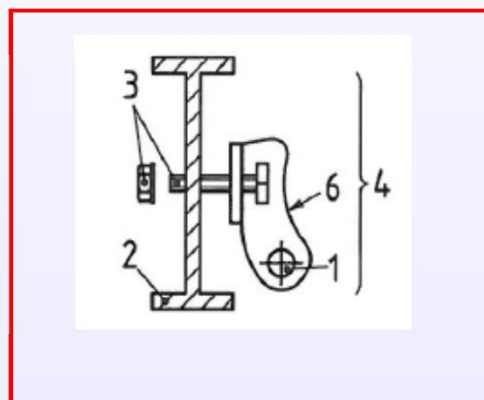
Dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente (DPI)

- Sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore
- Sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso

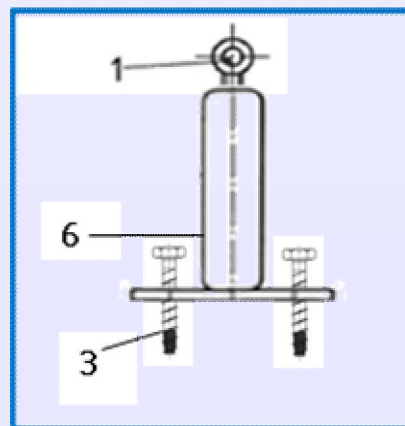
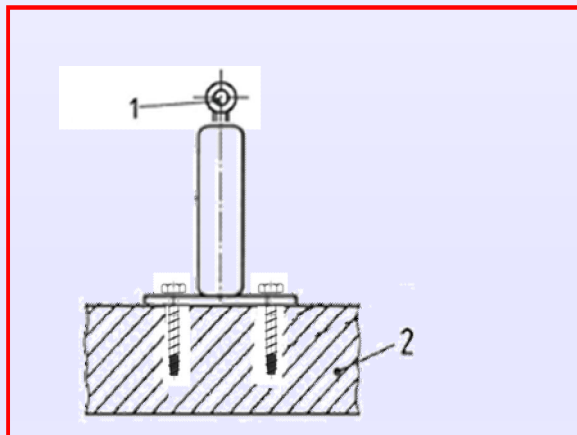


Sistemi di ancoraggio che includono un dispositivo di ancoraggio

- 1 Punto di ancoraggio
- 2 Struttura (materiale base)
- 3 Elemento di fissaggio
- 4 Dispositivo di ancoraggio
- 6 Elemento



4



**Installati non
permanentemente**

4



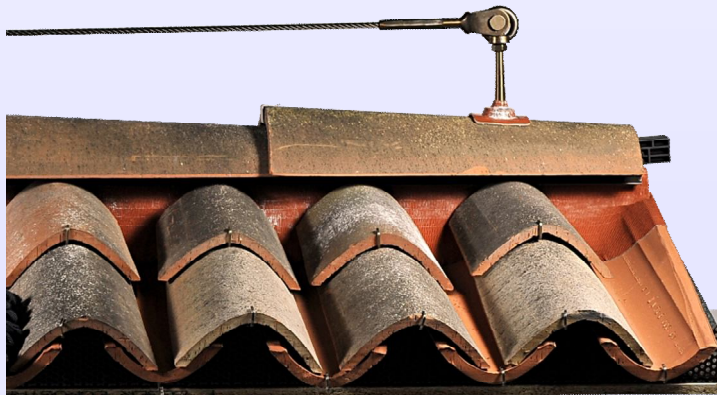
DPI



Dispositivi di ancoraggio installati permanentemente (Prodotti da costruzione)

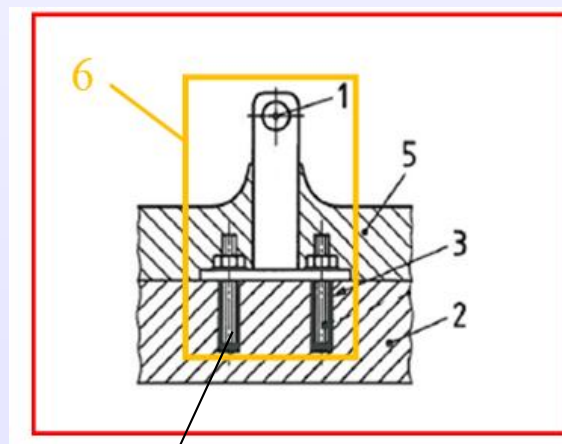
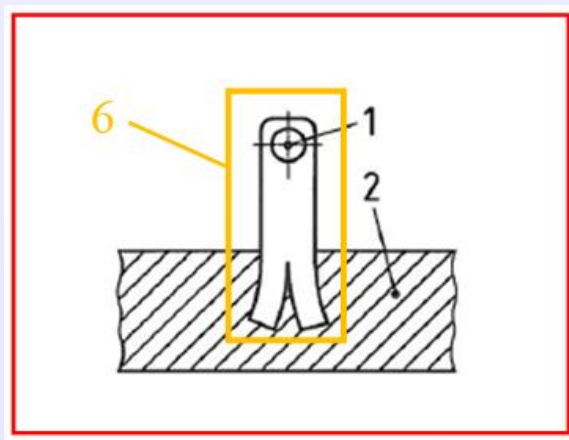
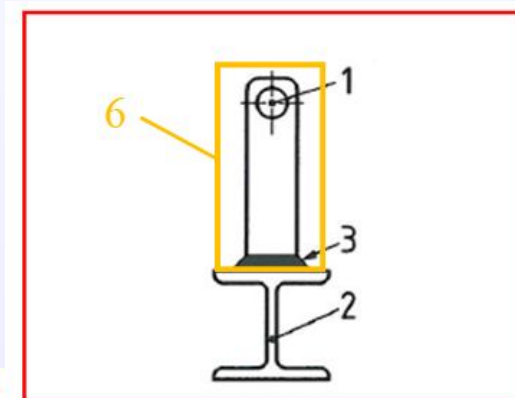
- Sono fissi
- Non trasportabili

Tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro



Sistemi di ancoraggio con dispositivo di ancoraggio installato permanentemente

- 1 Punto di ancoraggio
- 2 Struttura (materiale base)
- 3 Fissaggio permanente
- 5 Calcestruzzo, isolamento o altra copertura
- 6 Dispositivo di ancoraggio installato permanentemente



Ancorante chimico

**Installati
permanentemente**



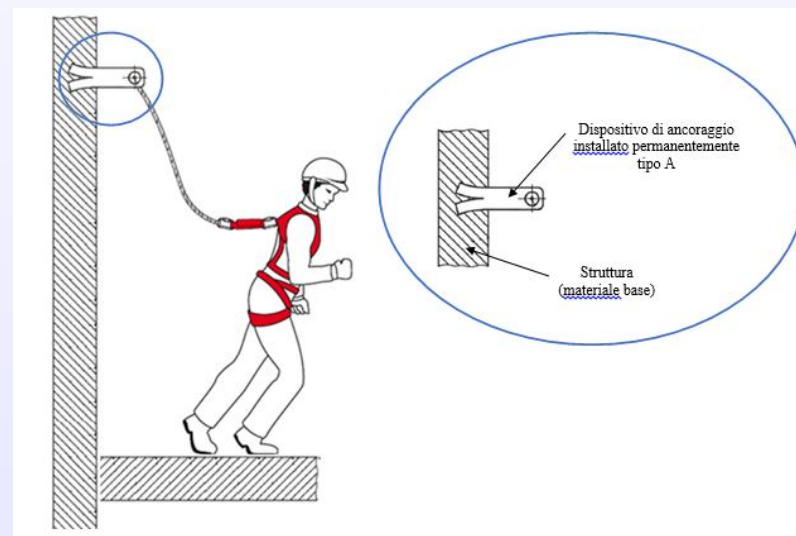
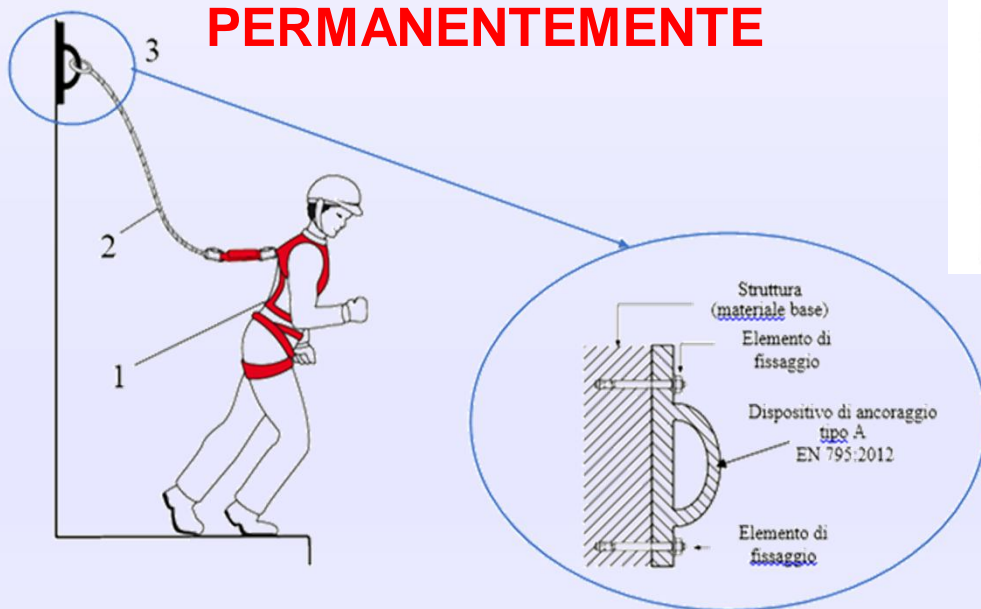
P.C.

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Parte di un sistema di arresto caduta EN 363

- 1) Imbracatura per il corpo: UNI EN 361, UNI EN 358, UNI EN 813
- 2) Elemento di collegamento: UNI EN 354, UNI EN 355, UNI EN 353-2, UNI EN 358, UNI EN 360*
- 3) Dispositivo di ancoraggio

**INSTALLATI NON
PERMANENTEMENTE**



**INSTALLATI
PERMANENTEMENTE**



Grazie per
l'attenzione !

SafeGroup S.R.L.

LINEE VITA E SISTEMI ANTICADUTA - PRODOTTI CERTIFICATI

WWW.SAFEGROUPSRL.IT